

## ART. 1

**L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.  
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.**

### **Il “lavoro” come fondamento della Repubblica (interventi vari)**

*In questo primo documento si tratta della stessa definizione dell'Italia come Repubblica democratica fondata sul lavoro contenuta nell'art. 1 del testo finale: l'iniziativa è dei comunisti, ma, come si evince dalla discussione, i democristiani convergono, suggerendo modifiche. L'articolo approvato conclusivamente in commissione non è quello finale, ma contiene ormai il riconoscimento del lavoro come fondamento della Repubblica*

PRESIDENTE [Umberto Tupini - Democrazia Cristiana] pone in discussione il primo articolo proposto dall'onorevole Cevolotto [Mario Cevolotto, Democrazia del Lavoro], così formulato: «Lo Stato italiano è una repubblica democratica».

TOGLIATTI [Palmiro Togliatti - Partito Comunista Italiano] propone che, in coerenza con gli articoli approvati in tema di lavoro, alle parole: «repubblica democratica» si aggiunga «di lavoratori». Fa presente che, per evitare equivoci, l'aggiunta potrà anche essere ampliata in: «lavoratori del braccio e della mente».[...]

MORO [Aldo Moro - Democrazia Cristiana] ritiene che tutti possano essere d'accordo sulla sostanza della proposta dell'onorevole Togliatti. Ad eliminare le preoccupazioni suscitate dall'espressione «repubblica democratica di lavoratori», propone che alla formula dell'onorevole Cevolotto si aggiunga l'articolo già approvato riguardante i rapporti economici: «Il lavoro e la sua partecipazione concreta nelle organizzazioni economiche, sociali e politiche è il fondamento della democrazia italiana».[...]

GRASSI [Giuseppe Grassi - Partito Liberale Italiano] si dichiara favorevole alla formula dell'onorevole Cevolotto e contrario alla specificazione proposta dall'onorevole Togliatti. Ricorda che fin dai tempi di Aristotile si è affermato che le forme di governo sono tre: monarchia, aristocrazia, democrazia. Ritiene che aggiungere una specificazione al termine «democrazia» non sia compito della Commissione e non risponda alla realtà della vita politica.[...]

MARCHESI [Concetto Marchesi - Partito Comunista Italiano] fa osservare all'onorevole Grassi, il quale si è riferito a una definizione aristotelica dei diversi tipi di reggimenti politici, che anche gli antichi affermavano che le tre forme di governo citate recavano in sé i germi della degenerazione; e la storia ha dimostrato che esse si sono pervertite nel corso degli avvenimenti. D'altra parte, la parola «democrazia» è seriamente compromessa dalla documentazione storica dei significati che le sono stati attribuiti, ed è ormai una parola svuotata di contenuto. Se si ricorda che il movimento fascista fu favorito in larga parte da correnti che si dicevano democratiche, si capisce quale differenza vi sia tra la democrazia fittizia e la vera democrazia cui oggi aspira l'Italia. Tutti riconoscono inoltre che il lavoro, fattore vecchio dello sfruttamento umano, è invece nuovo e imponente nell'organizzazione politica e sociale della vita pubblica, e la stessa Commissione lo ha affermato nella formulazione dei suoi articoli. Pertanto va approvata l'aggiunta proposta dall'onorevole Togliatti, la quale non intende per lavoratori soltanto quelli del braccio, ma tutti coloro che convertono la propria attività individuale in un'attività sociale. La parola «lavoratori», che poteva destare sospetti e avversioni mezzo secolo fa, oggi, dopo quanto è avvenuto, non può significare altro che il cittadino nella più alta espressione della propria attività. [...]

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione  
Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

BASSO [Lelio Basso - Partito Socialista Italiano di Unità proletaria] Fa osservare che, né da parte comunista né da parte socialista, si è negato il principio democratico, ma si è soltanto detto che esso deve essere specificato secondo le nuove esigenze. Che la forma di democrazia, scaturita dalla Rivoluzione francese fosse già in crisi prima della guerra 1915-18, è una constatazione fatta non soltanto da scrittori socialisti, ma da studiosi appartenenti a tutte le correnti politiche.

Ora il dire che lo Stato italiano è una Repubblica democratica non specifica nulla nei riguardi delle trasformazioni che il concetto di democrazia ha subito nel corso degli ultimi 150 anni. Invece l'aggiunta proposta dall'onorevole Togliatti afferma un nuovo tipo di democrazia che ha per fondamento il lavoro nelle sue diverse manifestazioni, e sostituisce alla democrazia a base individualistica una democrazia di lavoratori, intendendo per lavoratore colui che converte la sua attività patrimoniale, intellettuale o manuale in un bene sociale. Tale esigenza è talmente sentita da essere non soltanto l'espressione del pensiero socialista, ma anche di altre correnti politiche italiane quali, ad esempio, quelle rappresentate da un partito che ha sentito la necessità di denominarsi: partito democratico del lavoro.

Conclude affermando che l'articolo, per essere costituito armonicamente in tutti i suoi concetti, deve risultare dalla formula dell'onorevole Cevolotto, integrata dalla specificazione «di lavoratori» proposta dall'onorevole Togliatti, nonché dall'aggiunta, proposta dall'onorevole Moro, dell'articolo approvato in sede di rapporti economici. [...]

MORO osserva che tutti concordano sulla necessità della specificazione «Repubblica democratica», ma non ci si può nascondere che l'indicazione proposta dall'onorevole Togliatti potrebbe apparire alla pubblica opinione come una affermazione di una particolare ideologia, di uno speciale partito. [...]

PRESIDENTE mette ai voti la formula originaria dell'onorevole Cevolotto: «*Lo Stato italiano è una repubblica democratica*».

**(È approvata all'unanimità).**

Mette ai voti la proposta dell'onorevole Togliatti di aggiungere le parole «*di lavoratori*».

**(È respinta con 8 voti contrari e 7 favorevoli).** [...]

PRESIDENTE mette ai voti il capoverso aggiuntivo [...] «*Essa ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori alla organizzazione economica, sociale e politica del Paese*».

**(Il capoverso aggiuntivo è approvato con 12 voti favorevoli e 4 contrari).** [...]

PRESIDENTE mette ai voti l'intero articolo così formulato: «*Lo Stato italiano è una Repubblica democratica. Essa ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori all'organizzazione economica, sociale e politica del Paese*».

**(L'intero articolo è approvato con 12 voti favorevoli e 4 contrari).**

*La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Roma, Camera dei Deputati - Segretariato generale, 1970-1971, Volume VI, Atti della Commissione per la Costituzione – Prima Sottocommissione- Discussioni, Resoconto sommario Seduta di giovedì 28 novembre 1946, Presidenza del Presidente Tupini, pp. 727- 733 passim.*

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione  
Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

### ART. 3

**Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.**

**È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.**

#### **Anteriorità della persona (Giuseppe Dossetti - Democrazia Cristiana)**

*Il tema della "persona" è proprio del pensiero cattolico. La sua presenza nei principi fondamentali della Costituzione è fissato già negli articoli 2 e 3. Nell'intervento che segue, si invoca la coerenza di questo tema con l'impostazione antifascista e la sua compatibilità con l'impostazione laica centrata sul riconoscimento dei diritti individuali.*

DOSSETTI [...] Dichiaro che nessuno vuole affermare qui una ideologia, e tanto meno una ideologia cattolica; se ci sono degli spiriti preoccupati di fare affermazioni fondate soltanto sulla ragione, crede siano i rappresentanti del proprio partito, anche se talvolta nella forma questo può non apparire.

Venendo alla sostanza, cioè all'ideologia comune che dovrebbe essere affermata come base dell'orientamento sistematico della dichiarazione dei diritti, egli pone questa domanda: si vuole o non si vuole affermare un principio antifascista o afascista che non sia riconoscimento della tesi fascista della dipendenza del cittadino dallo Stato? Se così è, ecco che si viene a dare alla Costituzione una impostazione ideologica, ma di una ideologia comune a tutti.

In secondo luogo, fatta l'affermazione di questa anteriorità, non si vorrà riconoscere che questa anteriorità della persona si completa nelle comunità in cui la persona si integra, e cioè nella famiglia, nelle associazioni sindacali, ecc., senza che ciò voglia significare che vi sia dissenso in questo, anche se qualche formulazione dell'articolo di La Pira [Giorgio La Pira - Democrazia Cristiana] potrebbe farlo supporre? Eventuali equivoci verranno subito rimossi, e per la stesura dei singoli articoli sarà sempre possibile accordarsi e impostarla diversamente. Afferma di non riferirsi a nessuna concessione dall'alto, ma di voler far derivare questa dichiarazione dei diritti dalla persona; però questa visione dell'anteriorità della persona non può arrestarsi ad una visione puramente corporea della persona stessa. E in questo non crede che l'onorevole Togliatti troverà motivo di dissenso, per la semplice ragione che tutto il pensiero moderno — anche quello che potrebbe essere vicino alle fonti di ispirazione dell'onorevole Togliatti — in un certo senso può dirsi concorde. Questo concetto fondamentale dell'anteriorità della persona, della sua visione integrale e dell'integrazione che essa subisce in un pluralismo sociale, che dovrebbe essere gradito alle correnti progressive qui rappresentate, può essere affermato con il consenso di tutti. Tale concetto deve essere stabilito non per una necessità ideologica, ma per una ragione giuridica: infatti non va dimenticato che la Costituzione non deve essere interpretata solo dai filosofi, ma anche dai giuristi. Ora, i giuristi hanno bisogno di sapere — e questo vale particolarmente quando si tratta di uno statuto, che codifica principi supremi, generalissimi — proprio per quella più stretta interpretazione giuridica delle norme, qual è l'impostazione logica che sottostà alla norma.

*Ibidem, Volume VI, Atti della Commissione per la Costituzione – Prima Sottocommissione - Discussioni, Resoconto sommario Seduta di lunedì 9 settembre 1946, Presidenza del Presidente Tupini, pp. 322-323.*

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione  
Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituyente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

## Art. 7

**Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.**

### **Le “riserve” dei comunisti sul Concordato (Palmiro Togliatti – Partito Comunista Italiano)**

*La discussione sull'articolo 7 fu vivacissima e si chiuse, attraverso una forte spaccatura della sinistra, con una convergenza dei comunisti su un testo che accoglieva l'esigenza democristiana di inserire i Patti Lateranensi in Costituzione. In questo intervento del leader comunista troviamo il riferimento al motivo fondamentale di questo compromesso (la volontà di non intaccare la pace religiosa), insieme con le motivazioni contrarie ancora sostenute in questa prima fase del dibattito.*

TOGLIATTI rileva che l'onorevole Merlin [Umberto Merlin – Democrazia Cristiana] ha fatto dichiarazioni interessanti circa il desiderio dei comunisti di mantenere e difendere la pace religiosa nel nostro Paese.

Afferma che i comunisti dal giorno in cui hanno ripreso un'attività aperta in Italia, anzi anche prima, si sono adoperati in questo senso. Non esiste alcun atto della loro politica che tenda in qualsiasi modo a ledere la pace religiosa del popolo italiano. Essi comprendono che si apre per il popolo italiano un periodo difficile, periodo di ricostruzione e di rinnovamento politico ed economico, e che questo processo non deve essere complicato da conflitti religiosi. I compiti che si pongono in questo periodo per le masse lavoratrici, a cui il partito comunista è legato in modo particolare e a cui sono legati anche altri partiti, saranno risolti in Italia attraverso una collaborazione tra gli elementi lavoratori di diverse correnti, e la pace religiosa dovrà conservarsi nel nostro Paese per un lungo periodo di tempo.

Non crede, dunque, che si possa dubitare delle intenzioni dei comunisti, i quali hanno presentato una formula nella quale hanno tenuto conto della richiesta democristiana di un riconoscimento della sovranità della Chiesa. Ma, mentre i comunisti facevano questo sforzo di avvicinamento, i democristiani facevano un movimento opposto, presentando formule sempre più tassative sull'altra questione dei Patti Lateranensi.

Ora, [...] i comunisti [...] non ritengono giustificate le ragioni che sono state portate in favore di un inserimento di quei Patti nella Costituzione. Non vale l'argomento che il Trattato Lateranense regola la materia del territorio dello Stato, perché non c'è nulla di strano che un trattato che regola una materia territoriale non venga richiamato espressamente nella Costituzione.

Invece, contro l'inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione, vi è l'argomento dei possibili ritocchi che verrebbero ad essere esclusi, e potrebbero essere fatti soltanto attraverso un procedimento di revisione costituzionale, almeno come ratifica. E ad esso si aggiungono altri due argomenti: uno di valore psicologico-politico e l'altro di natura dottrina.

L'argomento psicologico è che i trattati hanno la firma del fascismo; vale a dire che sono stati conclusi dal Governo fascista. Vorranno i democristiani ignorare questo fatto, chiedendo di inserire nella Costituzione dei Patti che vennero considerati come una delle più grandi opere del regime fascista?

L'argomento dottrinario consiste nel fatto che i comunisti intendono respingere l'affermazione che lo Stato possa avere una religione. Lo Stato non può avere una religione; lo Stato garantisce la religione, ma non ha una religione sua; la religione l'hanno gli individui. Ora nella vecchia Costituzione italiana, cioè nello Statuto Albertino, c'era un articolo che affermava che lo Stato aveva una religione e che questa era la religione cattolica apostolica romana. Questo articolo, che i comunisti respingono per una questione di principio, viene riportato dal Trattato Lateranense e, attraverso questo, verrebbe ad essere inserito nella Costituzione.[...]

Conclude dichiarando di ritenere che il dissidio tra i punti di vista comunista e democristiano non sia insolubile in linea politica, e che esso potrebbe essere risolto facilmente con un atto dell'Assemblea, la quale,

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione

Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

nel momento in cui voterà la Costituzione, potrà votare anche un ordine del giorno in cui, nella forma più solenne, dichiara di ammettere che il Concordato e il Trattato del Laterano sono in vigore.

*Ibidem*, Volume VI, *Atti della Commissione per la Costituzione – Prima Sottocommissione - Discussioni, Resoconto sommario Seduta di mercoledì 18 dicembre 1946, Presidenza del Presidente Tupini*, pp. 784-785.

**Art. 11**

**L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con**

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione  
Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituyente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

**gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.**

*L'Articolo, fortemente motivato dalla riflessione sulla guerra appena trascorsa e ispirato dall'antifascismo e dalla identificazione di fascismo e guerra, fu sostenuto da quasi tutti i costituenti, con due soli pronunciamenti contrari: quello di Russo-Perez (Uomo qualunque) e di Francesco Saverio Nitti (Unione Democratica Nazionale).*

*L'articolo, che nasce quasi definitivo dalla formulazione di Dossetti, passa attraverso il superamento delle obiezioni sulla limitazione di sovranità e attraverso due importanti precisazioni che investono i due gruppi di termini: Stato - Repubblica - Italia e Rinunzia – Condanna – Ripudia.*

*Il testo proposto da DOSSETTI:*

«Lo Stato rinuncia alla guerra come strumento di conquista o di offesa alla libertà degli altri popoli.

Lo Stato consente, a condizioni di reciprocità, le limitazioni di sovranità necessarie alla organizzazione e alla difesa della Patria [sic; recte: pace]».

*Le obiezioni di Cevolotto (DdL):*

“non ha niente in contrario alla prima parte dell'articolo, il cui concetto è stato già adottato in altre Costituzioni. Nutre invece forti dubbi sulla seconda parte perché, pur essendo convinto che in relazione all'Organizzazione delle Nazioni Unite potranno stabilirsi delle norme per cui tutti gli Stati debbano consentire a limitazioni della loro sovranità, non vede il motivo di introdurre nella Costituzione un principio di questo genere, che, a suo avviso, è piuttosto materia di trattative e di rapporti internazionali. Data la variabilità dei rapporti internazionali, pensa che farne cenno nella Costituzione vorrebbe dire cristallizzare una materia che è di per se stessa mutevole.

*Si approva la proposta Dossetti emendando “Stato” con “Repubblica”*

*Ibidem, Volume VI, Atti della Commissione per la Costituzione – Prima Sottocommissione - Discussioni, Resoconto sommario Seduta di martedì 3 dicembre 1946, pp. 752-754*

*E' approvato il seguente articolo nel testo formulato dal Comitato di redazione:*

L'Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizione di reciprocità e di eguaglianza, le limitazioni di sovranità necessarie ad una organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli.

*Ibidem, Volume VI, Atti della Commissione per la Costituzione – Adunanza plenaria - 24 gennaio 1947, p. 166.*

*Dalla relazione del Presidente della Commissione Meuccio Ruini:*

Rinnegando recisamente la sciagurata parentesi fascista l'Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli. Stato indipendente e libero, l'Italia non consente, in linea di principio, altre limitazioni alla sua sovranità, ma si dichiara pronta, in condizioni di reciprocità e di eguaglianza, a quelle necessarie per organizzare la solidarietà e la giusta pace fra i popoli. Contro ogni minaccia di rinascente nazionalismo, la nostra costituzione si riallaccia a ciò che rappresenta non soltanto le più pure tradizioni ma anche lo storico e concreto interesse dell'Italia: il rispetto dei valori internazionali.

*Ibidem, Volume I, Relazione del Presidente della Commissione al progetto di Costituzione della Repubblica Italiana presentata alla presidenza dell'Assemblea Costituente il 6 febbraio 1947, p. LXXVII.*

#### Dalla Discussione in Assemblea (marzo 1947)

Amerigo Crispo (Unione Democratica Nazionale) [...] In rapporto al carattere democratico della Costituzione penso che debba ripugnare al sentimento democratico — dico di proposito: sentimento

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione

Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

democratico, cioè spirito democratico — il pensiero di una guerra intesa come strumento di conquista o di offesa della libertà degli altri popoli. Epperò, esaminando l'articolo 4, osservo che l'espressione usata «L'Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli» non riproduce esattamente il concetto di repugnanza morale per una guerra di conquista o di offesa alla libertà degli altri popoli.

[...] Anche per un'altra ragione penso che occorra sostituire questa espressione: perché, badate, il termine «rinuncia» richiama subito l'idea di un diritto o di una facoltà. Si rinuncia, difatti, ad una facoltà o si rinuncia ad un diritto. E mi sembra inconcepibile che si possa dire che lo Stato democratico abbia il diritto di intraprendere una guerra di conquista. (13 marzo)

*Ibidem*, Volume I, *Seduta di giovedì 13 marzo 1947*, p. 365.

Guido Russo Perez (Uomo Qualunque) In fondo, volevo dire questo: che per quanto teoricamente possa apparire facile discernere le guerre giuste dalle guerre ingiuste, praticamente tutte le guerre vinte sono giuste e tutte le guerre perdute sono ingiuste. Quindi, rinunciamo a questo articolo, tanto più che è ridicolo che noi, nazione disarmata, con un esercito ridotto soltanto ai limiti di una forza di polizia, senza navi da guerra, senza fortezze, senza bomba atomica, facciamo affermazioni del genere. Lasciamole fare alle nazioni satolle; noi possiamo farne a meno. Anche perché, onorevoli colleghi di questa Assemblea, in quell'ignobile «ordine» di pace, se voi lo rileggete articolo per articolo, troverete dieci volte la frase «l'Italia rinuncia», che non corrisponde a nessun atto di volontà del popolo italiano. «L'Italia rinuncia» dieci volte; «l'Italia riconosce» quattordici volte! Allora il Governo presieduto dall'onorevole De Gasperi ha creduto di firmare sotto l'imperio della coazione; accettare, allora, quella parola, «rinuncia», è stata una necessità; adesso sarebbe una viltà.

Quindi, io credo che questo articolo debba venir soppresso, o, se questa Assemblea sarà del parere che l'articolo va mantenuto, lo sostituirei con il seguente: «L'Italia condanna il ricorso alle armi nelle controversie tra le Nazioni e consente»

*Ibidem*, Volume I, *Seduta di venerdì 14 marzo 1947*, p. 399.

Meuccio Ruini

Si tratta anzitutto di scegliere fra alcuni verbi: rinuncia, ripudia, condanna, che si affacciano nei vari emendamenti. La Commissione, ha ritenuto che, mentre «condanna» ha un valore etico più che politico-giuridico, e «rinuncia» presuppone, in certo modo, la rinuncia ad un bene, ad un diritto, il diritto della guerra (che vogliamo appunto contestare), la parola «ripudia», se può apparire per alcuni richiami non pienamente felice, ha un significato intermedio, ha un accento energico ed implica così la condanna come la rinuncia alla guerra.

*Ibidem*, Volume I, *Seduta di lunedì 24 marzo 1947*, pp. 609-610..

Il 24 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

*«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento internazionale, che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni».*

**Art. 29**

**La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.**

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione

Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

8



## **Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.**

### **La famiglia è una società naturale? (interventi vari)**

*L' art. 29 definisce la famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”. E' una definizione molto impegnativa sul piano ideologico, fortemente sostenuta dai democristiani. E' qui riprodotto uno spezzone di discussione in commissione. Per sottolineare l'importanza del tema, vale ricordare che il testo proposto alla discussione proponeva la regolamentazione per legge della condizione dei coniugi “allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia”. Su questo passo, che ebbe in commissione una approvazione a maggioranza (28 contro 25), laici e sinistre condussero poi in aula una battaglia che espunse questa affermazione.*

MORO ricorda che la formula: La «famiglia è una società naturale» fu adottata dalla prima Sottocommissione quasi all'unanimità. Precisa che essa fu proposta dall'onorevole Togliatti, il quale, dopo discussione, concordò su questo punto che nella Costituzione si dovesse dichiarare il carattere naturale della famiglia in quanto società. [...]

La famiglia è una società naturale. Che significa questa espressione? Escluso che qui «naturale» abbia un significato zoologico o animalesco, o accenni ad un legame puramente di fatto, non si vuol dire con questa formula che la famiglia sia una società creata al di fuori di ogni vincolo razionale ed etico.[...]

D'altra parte, non si vuole escludere che la famiglia abbia un suo processo di formazione storica, né si vuole negare che vi sia un sempre più perfetto adeguamento della famiglia a questa razionalità nel corso della storia; ma quando si dice: «società naturale» in questo momento storico si allude a quell'ordinamento che, perfezionato attraverso il processo della storia, costituisce la linea ideale della vita familiare.

Quando si afferma che la famiglia è una «società naturale», si intende qualche cosa di più dei diritti della famiglia. Non si tratta soltanto di riconoscere i diritti naturali alla famiglia, ma di riconoscere la famiglia come società naturale, la quale abbia le sue leggi e i suoi diritti di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa, si deve inchinare. Vi è naturalmente un potere legiferante dello Stato che opera anche in materia familiare; ma questo potere ha un limite precisamente in questa natura sociale e naturale della famiglia.[...]

Noi ammettiamo che vi sia un coordinamento fra i vari ordinamenti giuridici e lo Stato; ma questo coordinamento deve essere fatto su questa base di rispetto, che permetta a ciascuno degli ordinamenti di assolvere la sua missione.

A questa esigenza di chiarezza e concretezza appunto corrisponde la seconda parte dell'articolo, nella quale è detto che lo Stato tutela la famiglia allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione, mentre, in quanto la famiglia ha finalità proprie, le quali sfociano nelle finalità più ampie che lo Stato persegue, questa tutela serve a salvaguardare la saldezza morale e la prosperità della Nazione.

IOTTI LEONILDE [Partito comunista italiano] rileva che non era molto favorevole alla formula, che appare dottrinarica, specie nella sua prima parte; comunque non ne fa una questione di principio.

MERLIN LINA [Partito socialista italiano di unità proletaria] ricorda che in seno alla terza Sottocommissione si è sempre opposta a che si inserissero nella Carta costituzionale definizioni destinate a cristallizzare determinate situazioni.

In materia di famiglia avrebbe preferito che non si fosse detto nulla, in quanto non è di carattere costituzionale. Se mai, lo Stato potrebbe limitarsi a garantire le persone che debbono costituire la famiglia e le condizioni materiali sulle quali essa deve basarsi.

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione

Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

CEVOLOTTO rileva che nella prima Sottocommissione l'onorevole Basso si è principalmente opposto a questa formula. Siccome ha aderito pienamente alle sue idee, nella sua momentanea assenza, dirà le ragioni di questa opposizione. Non è che si sia mai pensato che con questa formula si voglia confondere la società naturale con una società animale; la famiglia nel regno animale non esiste, o per lo meno ha un periodo molto limitato. Si è opposto per due ragioni: prima di tutto perché dire che la famiglia è una società naturale è dare una definizione che, in fondo, è l'unica esistente in tutta la Costituzione, e costituirebbe una stonatura; in secondo luogo perché la famiglia, a suo parere, non è una società naturale, ma una società costituita in base alla legge dello Stato, che ha un suo contenuto etico.

*Ibidem*, Volume VI, *Atti della Commissione per la Costituzione – Adunanza plenaria - Discussioni, Resoconto sommario Seduta di mercoledì 15 gennaio 1947, Presidenza del Presidente Ruini*, pp. 102-103.

Testo definitivo elaborato dalla Commissione:

Art. 23.

La famiglia è una società naturale: la Repubblica ne riconosce i diritti e ne assume la tutela per l'adempimento della sua missione e per la saldezza morale e la prosperità della nazione.

La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa ed al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose.

Art. 24.

Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione a fine di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia.

[Dalla relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana ]

Tutti sentono l'importanza e la missione della famiglia, come nucleo essenziale della società. Non vi è stata, nella Commissione, una disputa fra divorzisti e antidivorzisti. Nessuno ha manifestato l'intento di proporre con legge il divorzio. Il contrasto si è svolto sul punto se l'indissolubilità del matrimonio sia tema da inserire nella costituzione. Una corrente lo ha negato, un'altra ha ritenuto di sì, e la portata pratica della soluzione prevalsa è che l'indissolubilità del matrimonio, per lo stato d'animo del popolo italiano e per i riflessi religiosi, è questione così grave da non poter essere in nessun caso toccata con una legge ordinaria, ma solo con una legge di valore costituzionale.

Dalla seduta 23 aprile 1947

Grilli (PSIUP). Io avevo proposto un emendamento all'articolo 24, inteso a togliere le parole «indissolubilità del matrimonio».

Mazzei (PRI). [...]

Quanto al resto dell'emendamento, faccio osservare che il punto delicato è indubbiamente quello della indissolubilità del matrimonio. Noi abbiamo discusso a lungo di ciò ed io non penso di infliggervi un'altra lunga discussione.

Aggiungo semplicemente questo, sopra tutto per i colleghi democristiani. Io domando: se questo articolo incide semplicemente su quel famoso uno per cento cui accennava l'onorevole Calamandrei, se incide semplicemente su quella parte marginale, limitatissima di matrimoni celebrati col solo rito civile, non vedo perché tante preoccupazioni, perché si voglia sbarrare assolutamente questa piccola valvola di sicurezza, perché mai — in altri termini — si voglia imporre anche alla coscienza degli acattolici o degli anticattolici di

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione

Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

accettare un principio, che, per loro, non è necessario e non è coerente con la loro concezione della vita familiare.

Io capisco, posso capire anche — per quanto non veda contraddizione necessaria fra l'eventuale scioglimento del matrimonio e la nostra concezione cristiana (nel senso più ampio della parola) — che voi vi preoccupiate di dare un regolamento giuridico confacente alla vostra concezione ai rapporti matrimoniali dei cittadini cattolici. Ma non posso ammettere che si voglia imporre un regolamento dei rapporti matrimoniali ispirato ai principi della Chiesa cattolica a coloro che cattolici non sono.

Questa è, a mio vedere, una vera e propria prepotenza maggioritaria della Democrazia cristiana (*Rumori — Commenti al centro*).

È una prepotenza maggioritaria, perché diversamente non si spiega. Se domani venisse nella legislazione civile — e probabilmente non verrà — un criterio meno restrittivo in fatto di annullamenti di matrimonio; se domani venisse, per maturazione della coscienza in quelle correnti che possono non essere cattoliche, la determinazione di concepire il matrimonio come dissolubile, se questo avvenisse non vedrei alcun pericolo per voi. Può darsi che, col tempo, si istituisca la possibilità del divorzio per quanto riguarda quel piccolo numero di acattolici o di anticattolici che oggi sposa con rito civile. Temete voi che, per la possibilità del divorzio, quel piccolo numero diventi un grande numero? Se è così, io vi dico che avete troppo scarsa fiducia nella potenza del sentimento cattolico degli italiani.

Io sono cattolico e al vostro posto non avrei questa preoccupazione. (*Commenti*).

Vi prego di ascoltarmi con calma. Io trovo antidemocratico voler imporre un regolamento dei rapporti matrimoniali che si conviene ai cittadini cattolici, anche a coloro che sono acattolici o addirittura anticattolici. Questo per me è l'argomento politico fondamentale contro la vostra tesi. Perché volete coartare la coscienza di quelli che non sono cattolici? Noi vediamo in questo un tentativo di chiudere la via ad ogni possibilità avvenire, e vorremmo trovare tutti coloro che ragionano serenamente concordi con noi.

#### Votazione

Presenti e votanti..... 385

Maggioranza..... 193

Voti favorevoli..... 194

Voti contrari..... 191

*(L'Assemblea approva la soppressione della parola: indissolubile — Applausi a sinistra — Commenti).*

### **Art. 33**

**L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.**

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione

Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

**La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.**

**Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.**

**La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.**

**E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.**

**Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.**

#### **Senza oneri per lo Stato (interventi vari)**

*Nell'art. 33, il diritto di Enti e privati di istituire scuole fu condizionato all'inserimento di un emendamento, sostenuto da laici e sinistre e avversato dai democristiani, che ciò avvenisse "senza oneri per lo Stato". A sinistra questa affermazione risultava coerente con una concezione laica dello Stato (così come per esempio era stata espressa da Pietro Nenni). Ma diverse interpretazioni di ciò che questa formula potesse significare sono ricavabili già dal citato spezzone della discussione, conclusasi infine con una approvazione a maggioranza dell'emendamento in questione (244 sì, 204 no).*

NENNI [Pietro Nenni - Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, ora Partito Socialista Italiano] Signori, qualcuno mi ha chiesto: «E la scuola?» Da una concezione laica dello Stato deriva necessariamente una concezione laica della scuola. Anche nella scuola il laicismo è la condizione della pace religiosa, politica, sociale. Direi, anzi, che soprattutto nella scuola il laicismo garantisce la Nazione contro ogni lotta di carattere religioso.

Noi non crediamo che la questione della scuola si debba risolvere nella Costituzione. La risolveremo, quando dovremo dare uno statuto definitivo alla scuola italiana. E saremo saggi se allora ci ricorderemo che le scuole confessionali — parlo al plurale ma in Italia si potrebbe usare il singolare — dividono, mentre la scuola laica unisce, in quanto rispetta tutte le idee e tutte le credenze.

Alla scuola noi non domandiamo di essere socialista o marxista. Il socialismo ed il marxismo lo insegniamo coi mezzi molto modesti che sono a nostra disposizione. Il cattolicesimo insegnatelo voi, colleghi cattolici, coi mezzi immensi che sono a vostra disposizione. E lasciate la scuola dello Stato al di sopra d'ogni confessione e d'ogni partito. *(Applausi a sinistra).*

*Ibidem, Volume I, Sedute dal 25 giugno 1946 al 16 aprile 1947, Seduta di lunedì 10 marzo 1947, Presidenza del Presidente Terracini, p. 306.*

PRESIDENTE [Umberto Terracini - Partito Comunista Italiano] È stato presentato [...] il seguente emendamento aggiuntivo a quello testé approvato: «senza oneri per lo Stato».[...]

GRONCHI [Giovanni Gronchi - Democrazia Cristiana] Non comprendiamo molto questa preoccupazione così bruciante che hanno i colleghi presentatori dell'emendamento, perché non arriviamo a pensare utile, opportuno e necessario che non si crei alcun obbligo per lo Stato di venire in aiuto ad enti e privati che intendono istituire scuole e istituti di educazione. Ma fo notare soprattutto ai colleghi, i quali sentono il valore delle scuole e degli istituti di educazione come strumenti di elevazione popolare, che è estremamente inopportuno precludere per via costituzionale allo Stato ogni possibilità di venire in aiuto ad istituzioni le quali possono concorrere a finalità di così alta importanza sociale. Vi sono enti comunali e provinciali che non hanno niente a che fare — badate bene, onorevoli colleghi — con enti confessionali o religiosi, i quali hanno per compito o fra i loro primari compiti di istituire opere ed istituti di educazione; e voi volete

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione  
Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

costituzionalmente impedire che lo Stato abbia la facoltà di integrare l'opera che questi enti possano compiere a vantaggio della collettività nazionale.

A noi pare che collocare un tale divieto in un testo costituzionale sia troppo restrittivo e controproducente ai fini stessi della educazione che noi abbiamo posto come uno dei primi compiti per lo Stato. Siamo perciò contrari e voteremo in conseguenza. [...]

BIANCHI BIANCA [Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, ora Partito Socialista dei Lavoratori Italiani] A nome del Gruppo parlamentare del Partito socialista dei lavoratori italiani, dichiaro che per il nostro concetto di concedere da parte dello Stato piena libertà di insegnamento alle scuole private, noi aderiamo al primo comma e, nello stesso tempo, all'emendamento in aggiunta al primo comma stesso, perché siamo assolutamente contrari al principio che lo Stato debba dare sovvenzioni ed aiuti economici e finanziari alle scuole private.[...]

CORBINO [Epicarmo Corbino - Partito Liberale Italiano] Vorrei chiarire brevemente il mio pensiero. Forse, da quello che avevo in animo di dire, il collega Gronchi avrebbe capito che le sue preoccupazioni sono infondate. Perché noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. È una cosa diversa: si tratta della facoltà di dare o di non dare.

*Ibidem, Volume II, Sedute dal 17 aprile 1947 al 19 maggio 1947, Seduta di martedì 29 aprile 1947, Presidenza del Presidente Terracini, p. 1283-1284.*

## Art. 40

### **Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.**

#### **Sul diritto di sciopero (Giuseppe Di Vittorio - Partito Comunista Italiano)**

*L'art. 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero e ne rimanda la regolamentazione dell'esercizio a leggi ordinarie. La discussione vide la sconfitta dei tentativi dei settori di destra di escludere tale riconoscimento dal testo costituzionale e la convergenza delle sinistre, rappresentate da Di Vittorio, segretario della CGIL, in una formulazione di compromesso proposta dal democristiano Merlin che ne stabilì appunto la regolamentazione per legge.*

PRESIDENTE [Umberto Terracini] Dobbiamo esaminare l'articolo 36 [è la numerazione provvisoria di quello che diverrà l'art. 40]: «Tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero». A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. [...]

DI VITTORIO A nome del gruppo comunista dichiaro che voteremo contro l'emendamento dell'onorevole Giannini [Guglielmo Giannini - Fronte dell'Uomo Qualunque] e contro gli emendamenti soppressivi presentati dal settore di destra dell'Assemblea. [...]

Alcuni colleghi hanno voluto drammatizzare lo sciopero paragonandolo ad uno stato di guerra; alcuni altri hanno parlato addirittura della «legge della foresta»; altri ancora hanno parlato della possibilità di una rottura permanente fra i lavoratori e lo Stato: una specie di rivolta permanente dei lavoratori contro lo Stato, contro la collettività, contro la società nazionale. Non vi è nulla di così drammatico. Lo sciopero, signori, è un prodotto della civiltà moderna. Quegli storici i quali si dilettono a ricercare nella storia antica degli esempi di sciopero perdono il loro tempo, poiché lo sciopero moderno è un prodotto della civiltà capitalistica e dello sviluppo dell'industria.[...]

Noi abbiamo avuto in Italia dei liberali, come l'onorevole Einaudi, che, a più riprese, in numerosi scritti, hanno riconosciuto che lo sciopero in Italia, come tutta l'azione del movimento sindacale italiano, dal suo inizio, è stato uno strumento di stimolo allo sviluppo, ha impedito ad alcuni industriali di adagiarsi sul profitto, che si poteva guadagnare mediante i bassi salari, mediante lo sfruttamento intenso dei lavoratori, mantenendo un'attrezzatura tecnica arretrata o superata.

Al momento della crisi, lo sciopero esprime una situazione di disagio, una rottura di equilibrio, determinatasi in un settore dell'attività economica e produttiva. Bisogna allora ristabilire un nuovo equilibrio. E qual è stato finora il fattore per ristabilire il nuovo equilibrio? [...]

In fondo, nella storia economica del nostro Paese, tutto il progresso industriale, che abbiamo avuto dal 1880 sino allo scoppio della prima guerra, è stato accompagnato dallo sviluppo del movimento della classe operaia italiana e dallo sviluppo e dalla intensità degli scioperi.

Quindi, non strumento di guerra, o di guerra civile, o di rottura di tutti i rapporti sociali, o di caos, ma strumento obiettivo di progresso.[...]

Badate che in Italia il diritto di sciopero è stato conquistato dalle masse lavoratrici e riconosciuto da un Governo liberale presieduto dall'onorevole Giolitti. E da allora non vi è stato nessun liberale e meno ancora nessun democratico in Italia che abbia chiesto la soppressione del diritto di sciopero. Il divieto del diritto di sciopero è venuto in Italia col fascismo; è stato abolito questo divieto coll'abbattimento del fascismo.[...]

Noi siamo favorevoli al diritto di sciopero senza limitazioni per tutti i lavoratori, all'articolo cioè formulato nel progetto di Costituzione ed approvato dalla Commissione dei settantacinque; però non vogliamo chiuderci in una intransigenza assoluta e cieca. Noi, come in tante altre occasioni e su tanti altri punti del progetto di Costituzione, ricerchiamo l'accordo con altri gruppi che rappresentano non soltanto larghi strati del popolo, ma le grandi correnti sindacali che sono unite nella Confederazione generale italiana del lavoro, per cercare di votare d'accordo un emendamento sostitutivo che possa essere approvato dalla grande maggioranza dell'Assemblea, e che possa esercitare una funzione di unificazione di larghi strati del popolo intorno a quest'articolo. Perciò noi, se gli altri gruppi sono d'accordo, voteremo, con le spiegazioni

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione

Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

che ho dato, l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Merlin Umberto. [«Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano»].

*Ibidem*, Volume II, *Sedute dal 17 aprile 1947 al 19 maggio 1947, Seduta pomeridiana di lunedì 12 maggio 1947, Presidenza del Presidente Terracini*, p. 1618 e pp. 1648-1650.

**Art. 55**

**Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.  
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi  
stabiliti dalla Costituzione.**

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione

Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca



## **Pro e contro il bicameralismo (Emilio Lussu - Partito d'Azione e Meuccio Ruini - Democrazia del Lavoro)**

*L'art. 55, che istituisce i due rami del Parlamento (Camera dei Deputati e Senato), introduce una serie di articoli in cui emerge un sistema di "bicameralismo perfetto", nel quale cioè le due camere, pur diverse per composizione, hanno in sostanza compiti eguali. La soluzione, decisa a larga maggioranza dopo un dibattito molto impegnato, conobbe anche strenui oppositori, come Emilio Lussu. Ad uno stralcio dal suo intervento, facciamo seguire le motivazioni dell'assetto proposto alla discussione finale nella relazione al progetto di Costituzione presentata alla presidenza dell'Assemblea costituente il 6 febbraio 1947 dal presidente della competente Commissione, Meuccio Ruini; si noterà che alcune di queste proposte saranno ulteriormente abbandonate, nel senso di un bicameralismo ancora più "perfetto".*

LUSSU Oggi io desidero solo [...] porre in rilievo la irrazionalità e la non modernità di questo istituto parlamentare che, per il fatto stesso che chiamiamo, per forza d'inerzia, Senato, dimostra la sua arcaicità. [...] La seconda Camera, infatti, è inutile. Se mi si permette la similitudine, paragonando le due Camere ai due occhi, dei quali l'occhio destro rappresenti la seconda Camera e l'occhio sinistro la prima Camera, ebbene, la seconda Camera è l'occhio destro con sulla pupilla una o più cateratte; dato che questo male non indifferente si comunica da un occhio all'altro, non solo si rischia che non veda il secondo occhio, ma che non veda neppure il primo.

In conclusione, senza offendere la suscettibilità di alcuno in quest'Aula, la seconda Camera è l'occhio destro, con qualche cateratta, della vita parlamentare.[...]

E quale passato, di grazia? Il Senato, qui a Roma, ha avuto due passati: uno recente e uno remoto, molto remoto. Il recente provoca scarsamente i nostri rimpianti e le nostre nostalgie; e neppure quelle dell'onorevole Nitti stesso. Il Senato recente è quello regio, anzi quello regio-fascista. Quel Senato, onorevoli colleghi (lo si può dire perché è un giudizio politico), quel Senato era diventato una stalla. In quel Senato sono entrati i cavalli, gli asini e i muli di Caracalla. Quel Senato chiede una cosa sola del legislatore costituente: d'essere seppellito e dimenticato. Ed aggiungerei — credo senza irriverenza — che vi si potrebbe anche porre una lapide con sopra scritto quello che io ho letto su una tomba di un cimitero di cani inglese: «Qui giace Bobby, il delizioso animale che suonava il piano con la coda».

Vi è l'altro Senato, quello remoto, molto remoto, di Roma antica. Credo che siamo tutti d'accordo qui dentro, compreso l'onorevole Presidente Nitti, nel ritenere (qualche nostalgico del passato remoto ed anche recente probabilmente non la pensa nello stesso modo) utile e salutare che di Roma antica oggi parli solo l'archeologo e non il politico. [...] Comunque si costruisse una seconda Camera — con elezione a suffragio universale o con elezione di secondo grado — essa sarebbe sempre la risultante delle stesse identiche forze politiche, che hanno composto la prima Camera; sarebbe pertanto un duplicato e un duplicato vano.

*Ibidem, Volume IV, Sedute dal 29 luglio 1947 al 30 ottobre 1947, Seduta di lunedì 15 settembre 1947, Presidenza del Presidente Terracini, p. 2845-2848.*

[RELAZIONE RUINI] Si è conservato il tipo bicamerale. Non occorre entrare in questioni teoriche; né disturbare i patriarchi della costituzione americana: Franklin che parla delle due Camere come di due cavalli che tirano il calesse in senso opposto; Washington e Jefferson che, prendendo il the troppo caldo, parlano, accennando al Senato, dell'opportunità di versare il liquido, perché si raffreddi, nel piattino della tazza. L'istituto della seconda Camera è prevalso nella Commissione, per l'opportunità di doppie e più meditate decisioni, e pel contributo che può dare con un altro esame, nella sua diversa composizione e competenza, una seconda Camera. Il tipo di unicameralità venne scartato soprattutto per il timore di cadere nel governo convenzionale o di assemblea.

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione  
Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

È stato respinto il sistema di una seconda Camera ridotta a funzioni consultive di Consiglio, o «Camera di riflessione». Né venne accolto il sistema di «bicameralità imperfetta» che vige in altri paesi, di prevalenza di una Camera sull'altra, così che questa non possa determinare la caduta del gabinetto, o almeno debba cedere nel dissenso per l'approvazione di una legge. Il progetto accoglie la piena parità di poteri dei due rami del parlamento; temperata soltanto, per quanto riguarda la loro unione in assemblea unica, dalla prevalenza numerica della prima.

La difficoltà maggiore stava e sta nel modo di composizione della seconda Camera o «Camera dei senatori». E' chiaro che non può essere formata a semplice duplicato e con gli stessi metodi della Camera dei deputati. [...] Nella molteplice gamma delle varie soluzioni, la Commissione è stata quasi unanime nello stabilire che la seconda Camera debba aver base regionale, in rapporto alla nuova struttura che viene introdotta in Italia con la creazione dell'ente Regione. Un terzo del numero dei senatori è stato riservato quindi all'elezione da parte dei Consigli regionali [componente poi abbandonata]. Gli altri due terzi sono, secondo il progetto, eletti a suffragio universale diretto. La eleggibilità limitata soltanto a determinate categorie [regola poi esclusa] e ad uomini di età più matura, che debbono essere nati e domiciliati nella Regione [*idem*], e la limitazione del diritto attivo di voto a che abbia compiuto i 25 anni di età differenziano la composizione della seconda Camera da quella dei deputati. [...]

Un istituto nuovo che la nostra Carta introduce è [...] il Parlamento che funziona a camere riunite per atti di singolare importanza, come l'elezione del Presidente della Repubblica, l'espressione di fiducia e sfiducia al Governo [quest'ultimo caso poi escluso] [...] Pur serbando la bicameralità, si pongono le basi di una trattazione unitaria dei problemi fondamentali.

*Ibidem*, Volume I, *Sedute dal 25 giugno 1946 al 16 aprile 1946, Relazione del Presidente della Commissione al progetto di Costituzione della Repubblica italiana*, pp. LXXXII-LXXXIII.

### **Pro e contro il parlamentarismo (Pietro Calamandrei – Partito d'Azione e Meuccio Ruini)**

*Anche l'altra scelta fondamentale operata dai costituenti circa l'assetto fondamentale delle istituzioni repubblicane - quella del parlamentarismo invece del presidenzialismo – vide nella discussione, accanto alla*

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione

Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

*più ampia maggioranza, alcune voci di opposizione, come quella dell'esponente di punta del Partito d'Azione Pietro Calamandrei. Anche in questo caso, presentiamo di seguito le motivazioni dell'opzione vincente contenute nella citata relazione al progetto di Costituzione presentato in aula.*

CALAMANDREI ritiene di essere il solo che abbia qualche simpatia, nonostante la discussione, per la repubblica presidenziale. [...]

Nell'attuale situazione italiana, quale delle due forme di repubblica, presidenziale o parlamentare, può sembrare più idonea a contribuire al ristabilimento o allo stabilimento di un costume politico che faccia gradatamente avvicinare l'Italia ai paesi in cui funziona la democrazia? La democrazia, per funzionare, deve avere un Governo stabile: questo è il problema fondamentale della democrazia. Se un regime democratico non riesce a darsi un governo che governi, esso è condannato.

A chi dice che la repubblica presidenziale presenta il pericolo delle dittature, ricorda che in Italia si è veduta sorgere una dittatura non da un regime a tipo presidenziale, ma da un regime a tipo parlamentare, anzi parlamentaristico, in cui si era verificato proprio il fenomeno della pluralità dei partiti e della impossibilità di avere un governo appoggiato ad una maggioranza solida che gli permettesse di governare. Quindi il problema è questo: come si fa a far funzionare una democrazia che non possa contare sul sistema dei due partiti che, in Italia, in questo momento non esiste e che ancora per qualche tempo non esisterà, ma che deve invece funzionare sfruttando o attenuando gli inconvenienti di quella pluralità dei partiti la quale non può governare altro che attraverso un governo di coalizione? Cioè: qual è la forma dello Stato che meglio serve a far funzionare un governo di coalizione, impedendo quelle crisi a ripetizione che sono la rovina della democrazia, quella rovina che, se non fosse evitata, ricondurrebbe inevitabilmente, a più o meno lontana scadenza, ad una dittatura? Le dittature sorgono non dai governi che governano e che durano, ma dalla impossibilità di governare dei governi democratici. [...]

Tutti sanno che questo è un momento in cui in Italia ogni Governo, per potere esplicare un'opera efficace, deve avere la sicurezza di poter lavorare tranquillamente su un piano da svolgersi non con provvedimenti alla giornata, ma in un periodo di tre, quattro o cinque anni. Quindi è un problema che sorge proprio dalla tragica situazione italiana, dalla necessità di piani la cui realizzazione sia resa possibile dalla stabilità del governo. E allora, vi sono dei mezzi più efficaci di quelli proposti per garantire questa stabilità?

Non è tanto questione di nome: repubblica presidenziale o parlamentare. Ammesso pure che anche in repubblica parlamentare il Presidente, cioè il Capo dello Stato, debba essere al disopra dei partiti, nominato non come corifeo di un programma politico, ma come organo equilibratore che sta al disopra dei partiti, l'essenziale è che non il Capo dello Stato, ma il Capo del Governo abbia la sicurezza di poter governare. V'è modo di dare questa sicurezza? Se questo modo non esiste, comunque si voti, alla fine, sull'ordine del giorno, rimarrà in tutti un senso di imbarazzo e di delusione: si saranno votate delle formule, ma non si sarà trovato il modo di contribuire efficacemente a risolvere la situazione italiana.

In queste condizioni, se altri mezzi più efficaci non vengono suggeriti, egli rimane attaccato alla repubblica presidenziale. In questa, poiché il Presidente, per riuscire eletto, deve conseguire la metà dei voti, è necessario che si formi una coalizione, uno schieramento di due gruppi di partiti; e poiché l'elezione avviene su un programma del Presidente, è più facile che su questo programma si formi una coalizione che abbia probabilità di essere più stabile di quella illusoria che si può invece attendere dai sistemi proposti da chi dà la preferenza alla repubblica parlamentare.

*Ibidem, Volume VII, Commissione per la Costituzione, II sottocommissione, Sedute dal 26 luglio 1946 al 30 gennaio 1947, Seduta di giovedì 5 settembre 1946, Presidenza del Presidente Terracini, pp. 933-934.*

[RELAZIONE RUINI] L'errata illazione che pienezza di sovranità popolare ed efficienza di regime parlamentare portino con sé debolezza nei poteri di governo va recisamente superata. Mai come oggi, dopo il dissolvimento politico e sociale che si va faticosamente ricomponendo, il Paese ha sentito la necessità di governi forti e vitali. Questa necessità non contrasta con i principi della democrazia; che deve essere difesa, come non fecero i governi dell'altro dopoguerra, contro colpi di mano faziosi e violenti.

Costituzione e storia dell'Italia repubblicana. I percorsi degli italiani in un paese in trasformazione  
Lucca, 22 febbraio 2018

Materiali del dibattito costituente – a cura prof. Stefano Bucciarelli – ISREC Lucca

Per ridare unità e stabilità al governo il progetto fa del Presidente del Consiglio dei ministri non più un *primus inter pares* ma un capo, per dirigere e coordinare l'attività di tutti i ministri; e regola le manifestazioni della fiducia o sfiducia parlamentare. Senza la volontà del Parlamento nessun governo può sorgere o durare in vita. Per dare espressione a questa volontà, al momento della costituzione del governo, ed in sede di appello per la sfiducia, interviene l'assemblea riunita delle due camere. Si evitano così gli inconvenienti del passato, le imboscate e le «buccie di limone», su cui cadevano i governi. Si considera anche qui l'esigenza della riflessione, del «pensarci su», che è un motivo ricorrente nei procedimenti costituzionali.

*Ibidem*, Volume I, *Sedute dal 25 giugno 1946 al 16 aprile 1946, Relazione del Presidente della Commissione al progetto di Costituzione della Repubblica italiana*, pp. LXXXIV-LXXXV.